
SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 11/12/2023, n. 34382

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE	Francesco A.	-	Presidente	-
Dott. TRICOMI	Laura	-	Consigliere	-
Dott. NAZZICONE	Loredana	-	Consigliere	-
Dott. CAIAZZO	Rosario	-	rel. Consigliere	-
Dott. CAMPESE	Eduardo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21922/2022 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv.
Stefano Di Meo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Cesare
Bonazzi, e Simona Pagnani, per procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro

O.O., elettivamente domiciliato presso l'avv. Ilaria
Romagnoli, dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv.
Piercarlo Portieri, per procura speciale in atti;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 196/2022 della Corte d'appello di Brescia,
pubblicata l'8.2.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2023 dal Cons. rel., Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del (Omissis) il Tribunale di Brescia pronunciò la separazione personale dei coniugi O.O. e D.A., da cui era nata la figlia minore G. nel (Omissis), ponendo a carico del padre il mantenimento di quest'ultima e della moglie per complessivi Euro 4.500,00 al mese.

Promossa dall' O. la causa di divorzio, inizialmente le parti concordavano l'affido condiviso, il collocamento della minore presso la madre, cui veniva assegnata la casa familiare, con regolamentazione dei rapporti della bambina con il padre.

Con sentenza definitiva del (Omissis) il Tribunale dispose: l'affido provvisorio della minore al padre, anche per le decisioni di maggior interesse; che il diritto di visita della minore con la madre avvenisse solo con incontri protetti; che la madre corrispondesse al padre l'assegno di mantenimento per la figlia pari a Euro 500,00.

Al riguardo, il Tribunale rilevava che l'esito del giudizio era dipeso dal fatto che, in corso di causa, la madre si era trasferita con la minore a Montecarlo; ne era conseguita una condanna della genitrice, confermata in appello, per i reati di cui agli artt. 574-bis e 388 c.p. (sottrazione di minori e trattenimento di minore all'estero e mancata esecuzione dolosa di provvedimento giudiziario), vicenda nella quale era stata coinvolta l'autorità giudiziaria del (Omissis).

Con sentenza del 2017 la Corte d'appello di Brescia confermò la sentenza di primo grado; con ordinanza del 2019, la Cassazione, in accoglimento del ricorso della D., rilevando il vizio dell'omesso ascolto della minore, cassava la sentenza d'appello, rinviando la causa in secondo grado.

Entrambe le parti, con due distinti ricorsi, riassumevano la causa innanzi alla Corte territoriale che, con sentenza dell'(Omissis), ha disposto: l'affidamento della minore in via condivisa ai genitori; che la minore abbia la propria residenza presso la madre, nel (Omissis); la regolamentazione dei rapporti tra la minore e il padre; mantenimento della minore a carico dell' O. per Euro 800,00, da versare alla madre con bonifico bancario; la ripartizione tra le parti, per il 50%, delle spese di viaggio, che la minore dovrà sostenere per venire in Italia, per i periodi di vacanze estive e natalizia, e per il 100% a carico del padre in ordine ai restanti periodo di vacanza e fine-settimana.

Al riguardo, la Corte d'appello osservava che: il lungo iter processuale aveva condotto a una soluzione condivisa dalle parti e tra la stessa Corte e l'autorità giudiziaria di (Omissis); il lasso di tempo trascorso dall'emissione del provvedimento provvisorio non aveva evidenziato controindicazioni in relazione alla conferma di quanto già disposto; la minore aveva espresso la volontà di rimanere a vivere con la madre anche innanzi all'autorità straniera; preso atto della volontà della figlia, le parti avevano trovato un accordo nell'interesse della minore; considerata la retribuzione della madre, pari a Euro 2.000,00 e quella del padre pari a Euro 3.380,00 mensile, come desumibile dal cedolino della pensione del (Omissis), alla luce delle dichiarazioni dei redditi del periodo (Omissis)-(Omissis) - considerando altresì che egli era anche proprietario di dieci immobili - l'assegno di mantenimento della figlia era determinato nella somma di Euro 800,00, anche tenendo conto della mancanza di qualsiasi forma di mantenimento diretto della minore da parte del padre.

D.A. ricorre in cassazione con tre motivi. Resiste l' O. con controricorso.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 337-ter, comma 4, in ordine al criterio di proporzionalità nella determinazione dell'assegno di mantenimento per la minore.

Il secondo motivo deduce omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'errata valutazione dello squilibrio della posizione reddituale delle parti e delle accresciute esigenze della figlia.

In particolare, con i due motivi la ricorrente si duole che la Corte d'appello, nel determinare l'assegno di mantenimento, abbia omesso l'esame di fatti decisivi violando i principi di proporzionalità e congruità, non avendo tenuto adeguatamente conto dell'ingente disparità reddituale e patrimoniale tra le parti e del fatto che l' O. aveva cessato di versare ogni contributo dal provvedimento del Tribunale del (Omissis), allorché la figlia si era trasferita presso la madre. La ricorrente lamenta altresì che la somma determinata non teneva conto della maggiore spesa dovuta per l'aumento dell'età della figlia - anche considerando che nel (Omissis) il Tribunale aveva ridotto il contributo a carico del padre a Euro 1.100,00 allorché la minore aveva otto anni - e che, in definitiva, la Corte territoriale aveva valutato il solo reddito pensionistico del padre e non anche il patrimonio.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 91,92, c.p.c., per aver la Corte d'appello compensato le spese legali di tutti i gradi del giudizio con motivazione generica ed apparente, violando il principio della soccombenza.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., n. 16739/20). In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese

straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/22). Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente (Cass., n. 22075/22).

Nella specie, la motivazione della Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi; infatti, come lamentato dalla ricorrente, il giudice di secondo grado, nel determinare l'assegno di mantenimento per la minore, non ha considerato il sensibile incremento delle esigenze di quest'ultima, poiché cresciute con l'età ((Omissis)), né la molteplicità delle esigenze connesse anche con il nuovo contesto sociale ove la minore è collocata.

Ciò peraltro stride con il provvedimento del (Omissis), che fissò l'assegno di mantenimento dell'allora bambina in Euro 1.100,00 (quando la minore aveva (Omissis)); né la Corte d'appello ha tenuto conto del pregresso tenore di vita, sul quale non si è espressamente pronunciata; inoltre, non appare plausibile la valutazione della disparità patrimoniale esistente tra le parti, in ragione della titolarità di ben dieci immobili da parte dell' O..

Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due.

Per quanto esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, rinviando la causa alla Corte territoriale, anche in ordine alla regolazione delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche riguardo alla regolazione delle spese di questo grado.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2023